

PROCEDURA DI GARA APERTA

Per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica e gestionale al Segretariato Generale - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Autorità di Audit nell'ambito degli Interventi finanziati dal FEG - Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Premessa

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Segretariato Generale, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia, è responsabile del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione europea (UE) attraverso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (di seguito FEG).

Il FEG è lo strumento creato dall'UE al fine di contribuire a una crescita economica intelligente, inclusiva e sostenibile, nonché di promuovere un'occupazione sostenibile nell'UE consentendo a quest'ultima di dimostrare solidarietà e sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1309/2013, che abroga il Regolamento (CE) n. 1927/2006, il FEG è attivo per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Il FEG copre fino al 60% dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi personalizzati destinati ai singoli lavoratori e comprendenti azioni quali: misure di politica attiva del lavoro (ad es. formazione, orientamento, assistenza alla promozione d'impresa), misure speciali di durata limitata (ad es. indennità per la ricerca di un lavoro, incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, indennità di mobilità territoriale, indennità di soggiorno o di formazione), ovvero misure volte a incentivare i disoccupati svantaggiati, giovani e meno giovani, a rimanere o ritornare nel mercato del lavoro. Il FEG è un fondo fuori bilancio e può essere attivato su domanda da parte degli Stati membri interessati, fino a un importo massimo annuo pari a 150 milioni di euro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in quanto Autorità italiana competente, presenta alla Commissione europea le richieste di contributo finanziario a valere sul FEG su istanza della/e Regione/i interessata/e da una specifica crisi occupazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni (in qualità di Organismi Intermedi a seguito della stipula di un accordo di attuazione con il Ministero) utilizzano il contributo entro l'arco di 24 mesi, realizzando le misure ammesse a cofinanziamento.

Le domande devono contenere tutte le informazioni richieste dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1309/2013. I criteri di intervento sono indicati dall'art. 4 del medesimo Regolamento (UE) n. 1309/2013. In particolare, le domande di finanziamento devono essere motivate dalle gravi perturbazioni economiche indicate nel citato art. 4, che trovano origine in trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione ovvero causate dalla crisi economica e finanziaria globale, e che comportano:

- a. almeno 500 esuberanti o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi nell'arco di quattro mesi in un'impresa o gruppo di imprese e nel relativo indotto (fornitori e produttori a valle);
- b. almeno 500 esuberanti o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi nell'arco di nove mesi in imprese (soprattutto PMI) appartenenti a uno stesso settore produttivo e localizzate in una o due Regioni contigue;
- c. in deroga ai punti a) e b) in presenza di mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali e qualora gli esuberanti abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n.1309/2013, i beneficiari ammissibili ai fini del FEG sono:

- i lavoratori (sia con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo determinato o interinale) il cui contratto di lavoro si sia concluso anticipatamente per collocamento in esubero oppure giunto a scadenza nel corso del periodo di riferimento e non rinnovato;
- i lavoratori autonomi che abbiano impiegato un massimo di 10 lavoratori che erano stati collocati in esubero e la cui attività sia cessata;
- i NEET (Not in Education, Employment or Training) di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, in numero uguale a quello dei beneficiari interessati, a condizione che almeno una parte degli esuberanti sia ubicata in regioni di livello NUTS 2 ammissibili nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (Youth Employment

Initiative). L'attivazione del FEG in favore dei NEET può essere richiesta fino al 31 dicembre 2017.

Con il decreto ministeriale (di seguito DM) del 14 novembre 2014 è stata data attuazione ad un nuovo strumento finanziario – il Fondo per le Politiche Attive (FPA) –, previsto dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), che persegue obiettivi analoghi a quelli del FEG, ovvero il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 del citato DM.

Con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 18,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, il FPA finanzia iniziative, anche sperimentali, sostenute da programmi formativi specifici, volte a favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, o che versano in stato di disoccupazione involontaria, prevedendo azioni di riqualificazione e ricollocazione professionale, analoghe a quelle del FEG, quali, a titolo esemplificativo (art. 2 del DM del 14 novembre 2014):

- sperimentazione del contratto di ricollocazione;
- percorsi di orientamento formativo;
- percorsi formativi professionalizzanti, di aggiornamento e specializzazione, di potenziamento di competenze chiave, di alta formazione;
- percorsi formativi per la ricerca attiva di lavoro e per l'autoimprenditorialità;
- tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro;
- interventi di aiuto alle attività professionali autonome, alla creazione d'impresa e al rilevamento di imprese da parte dei lavoratori, nonché alle attività di cooperazione;
- incentivi all'assunzione e incentivi per la mobilità territoriale dei lavoratori.

Il FPA prevede il ricorso agli stessi criteri di ammissibilità delle spese e ammette la possibilità di utilizzare gli stessi sistemi di gestione e controllo adottati per le domande di cofinanziamento FEG, ove compatibili.

Vista la contiguità/complementarietà degli ambiti d'intervento FEG/FPA, il Ministero valuta, se ne ricorrono le condizioni, di inviare domande FEG alla Commissione europea a parziale copertura degli interventi finanziati dal FPA.

In tale ambito, comunque, attraverso gli Uffici a ciò designati, la scrivente Direzione esercita le funzioni di Autorità di Gestione e di Autorità di Certificazione relativamente alle iniziative cofinanziate dal FEG, in conformità alle previsioni di cui - attualmente - all'art. 21 del citato Regolamento (UE) n. 1309/2013.

Per l'assolvimento di tali funzioni e di tutti i compiti derivanti dai ruoli sopra descritti nell'ambito dei due periodi di programmazione suindicati, la scrivente Direzione ha necessità di acquisire da Operatore economico altamente specializzato un adeguato supporto di natura tecnica e gestionale, specificamente mirato al controllo del raggiungimento degli obiettivi di regolarità e correttezza dei processi di gestione e al controllo degli interventi, non ch  alla verifica delle procedure delle correlate certificazioni di spesa.

Alla selezione dell'Operatore anzidetto la scrivente Direzione intende provvedere a mezzo di apposita procedura di gara aperta, della quale il presente atto costituisce il capitolato prestazionale.

Paragrafo 1

Oggetto e contenuto dei servizi in affidamento

L'appalto in affidamento ha per oggetto l'erogazione del seguente servizio:

- Linea di servizio n. 1: Assistenza tecnica all'Autorit  di Audit del FEG.

Di seguito, quindi, vengono partitamente indicati i servizi richiesti che l'Operatore selezionato dovr  fornire a supporto alla funzione di audit e, in particolare:

- a) elaborazione verifica e supporto nell'aggiornamento del sistema di gestione e controllo e della manualistica sulle procedure relative all'audit;
- b) supporto al controllo, nella verifica, delle rendicontazioni predisposte dagli Organismi intermedi e dall'Autorit  di Gestione e dei documenti giustificativi di spesa, sia nei controlli on desk che in loco;
- c) supporto nella verifica di ammissibilit  delle spese sostenute dagli AdG/OOII, attraverso documenti giustificativi corretti;
- d) supporto nell'elaborazione e assistenza alla trasmissione alla Commissione europea delle dichiarazioni certificate delle spese;
- e) supporto nell'analisi e nella tenuta del sistema informatizzato di contabilit  analitica delle spese certificate alla Commissione europea compresi gli importi recuperabili e quelli eventualmente ritirati a seguito di cessazione della partecipazione a una operazione;
- f) supporto tecnico-organizzativo e partecipazione agli audit in loco che verranno attivati presso gli organismi intermedi titolari di interventi sostenuti da finanziamento dell'Unione europea (UE);

f) supporto nella predisposizione della documentazione relativa ai rapporti finanziari con la Commissione europea;

g) supporto tecnico-organizzativo e partecipazione agli incontri organizzati nell'ambito del FEG sulle tematiche inerenti i controlli e la certificazione delle spese;

h) supporto tecnico-organizzativo e partecipazione agli audit da parte della Commissione europea e/o di altri organi di controllo nazionali ed europei.

Paragrafo 2

Gruppo di lavoro e modalità di svolgimento del servizio

I servizi oggetto del presente capitolato verranno resi dall'Operatore selezionato a mezzo di un gruppo di lavoro, aventi le caratteristiche minime di seguito indicate.

- n. 1 Coordinatore di progetto - per un impegno stimato in n. 60 gg/l, ossia 480 h/l, con periodicità costante per l'intera durata del rapporto - con esperienza professionale non inferiore ad anni 10 (di cui almeno 2 nel ruolo di capo progetto) in attività di supporto consulenziale alla gestione e/o al coordinamento di interventi oggetto di cofinanziamento comunitario, il quale fungerà da interlocutore unico con l'Amministrazione appaltante per tutto quanto concerne i servizi resi e gli aspetti amministrativi;
- 1 Esperto senior - per un impegno stimato in n. 330 gg/l, ossia 2.640 h/l, per l'intera durata del rapporto - il quale deve possedere un'esperienza professionale non inferiore ad anni 7 nel settore del mercato del lavoro e delle politiche attive del lavoro, delle relazioni industriali e sindacali e dei sistemi previdenziali nonché delle procedure e della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, comprovata da esperienze di assistenza tecnica alla PA maturate in contesti analoghi a quelli descritti nel presente capitolato (assistenza tecnica al controllo, alla programmazione, alla gestione e attuazione di fondi strutturali o di altri fondi europei; supporto alla valutazione e implementazione di strumenti attuativi delle politiche attive del lavoro); tale Esperto senior dovrà inoltre possedere un'ottima conoscenza della lingua inglese e comprovate capacità di public speaking in lingua italiana e inglese;
- 1 Esperto junior - per un impegno stimato in n. 510 gg/l, ossia 4.080 h/l, per l'intera durata del rapporto - il quale deve possedere un'esperienza professionale non inferiore ad anni 3 nel settore delle procedure e della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, comprovata da esperienze di assistenza tecnica alla PA maturate in contesti analoghi a quelli descritti nel

presente capitolato (assistenza tecnica alla gestione, attuazione, monitoraggio, comunicazione e rendicontazione di fondi strutturali o di altri fondi europei; analisi di contesto/fattibilità propedeutiche alla richiesta di finanziamenti pubblici comunitari, nazionali o regionali);

Nel caso di picchi di attività (valutazione e presentazione delle domande, monitoraggio, controlli e chiusura degli interventi), dovranno essere previste delle risorse attivabili on demand con le caratteristiche appresso indicate:

- 1 Esperto aggiuntivo senior –il quale deve possedere un’esperienza professionale non inferiore ad anni 5 in materia di public finance e sviluppo locale, comprovata da esperienze di consulenza a enti pubblici e/o privati, nonché un’ottima conoscenza delle procedure e della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, comprovata da esperienze di assistenza tecnica alla PA maturate in contesti analoghi a quelli descritti nel presente capitolato (assistenza tecnica alla gestione, attuazione e rendicontazione di fondi strutturali o di altri fondi europei nonché allo svolgimento di analisi di contesto/fattibilità propedeutiche alla richiesta di finanziamenti pubblici comunitari, nazionali o regionali);

L’impegno complessivo massimo richiesto per l’esperto aggiuntivo suindicato è stabilito in 110 g/l, ossia 880 h/l.

Le risorse messe a disposizione dall’Operatore aggiudicatario dovranno prestare la loro assistenza - salvo diversa indicazione dell’Amministrazione o diversa esigenza comunque fra le parti previamente condivisa - presso gli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’Operatore aggiudicatario è in ogni caso obbligato a non modificare il gruppo di lavoro offerto, se non per cause obiettivamente non imputabili al medesimo e comunque previa autorizzazione dell’Amministrazione committente.

Fermo quanto sopra, le risorse proposte in sostituzione dovranno possedere caratteristiche curriculari specifiche almeno pari a quelle delle risorse sostituite.

La sostituzione delle risorse verrà comunque considerata quale circostanza virtualmente produttiva dell’applicazione di penali contrattuali, secondo quanto in merito più esattamente indicato nello schema di contratto allegato al presente Capitolato.

Ciascuna delle risorse messe a disposizione dall’Operatore dovrà essere autosufficiente sotto il profilo della strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell’attività di competenza.

Le risorse messe a disposizione dall'Operatore dovranno essere autosufficiente sotto il profilo economico in occasione di trasferte sul territorio nazionale, in occasione di verifiche e controlli in loco che si rendano necessari a esclusivo giudizio dell'Amministrazione, per l'intera durata del rapporto.

Il servizio nel suo complesso dovrà comunque venire erogato secondo modalità tali da determinare un sostanziale trasferimento di know-how dall'esecutore alle risorse interne degli Uffici beneficiari, con accrescimento delle abilità professionali di questi ultimi in relazione agli obiettivi perseguiti con i processi di attività di cui trattasi.

Paragrafo 3

Durata e tempistica di svolgimento dei servizi richiesti

Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito con l. 135/2012, la durata complessiva del contratto è stabilita in 36 mesi.

La specifica tempistica di esecuzione dei servizi tutti suindicati è ovviamente strettamente dipendente dalle concrete occorrenze di supporto che andranno a manifestarsi in capo all'Amministrazione.

In ogni caso, già nell'offerta tecnica i concorrenti saranno chiamati a formulare un piano di attività e di impegno delle risorse che tenga conto del sistema di scadenze gestionali già ad oggi desumibile dal quadro normativo e programmatico di riferimento.

Paragrafo 4

Ammontare massimo dei corrispettivi

Il corrispettivo massimo onnicomprensivo per l'espletamento dei servizi oggetto di gara è stabilito in € 425.000 (Euro quattrocentoventicinquemila/00), oltre IVA come per legge, da intendersi quindi a tutti gli effetti quale base d'asta della procedura. Non sono ammesse offerte in aumento.

Paragrafo 5

Riserva per eventuali servizi analoghi

L'Amministrazione - ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 57, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006 - si riserva di procedere, nel triennio successivo alla stipula

del contratto, all'affidamento di servizi analoghi in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, per un importo complessivo ulteriore pari, nel massimo, a quello di aggiudicazione. Tale nuovo eventuale rapporto seguirà il medesimo progetto base al quale sarà informato il primo affidamento, quest'ultimo risultante dal presente capitolato e dall'offerta tecnico-economica in relazione allo stesso presentata dall'Operatore affidatario.

Paragrafo 6

Obblighi e diritti dell'affidatario

Gli obblighi e i diritti dell'affidatario, fermo quanto quivi stabilito, sono precisati nello schema di contratto allegato al presente capitolato di gara, da intendersi parte integrante del medesimo.

Al momento della stipula del contratto di affidamento a tale schema - comunque entro i limiti consentiti dall'ordinamento - potranno essere apportate quelle variazioni e/o integrazioni che risultassero in via obiettiva necessarie a seguito di modifiche al quadro regolamentare e programmatico di riferimento, nonché per obiettive sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Paolo Pennesi